

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI PER RIUNIONI, CONFERENZE, ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per la concessione delle sale di proprietà comunale ad associazioni, enti, partiti, movimenti politici o privati che ne facciano richiesta.

Le sale comunali vengono concesse in uso a pagamento con l'applicazione di un'eventuale tariffa agevolata e ridotta basata sull'uso e le finalità del richiedente, conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento.

La concessione delle sale viene effettuata dall'Ente nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento, assicurando parità di trattamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE SALE

Le sale comunali destinate a riunioni, conferenze e attività socio-culturali promosse da associazioni, enti, partiti, movimenti politici o privati sono le seguenti:

- Sala S. Apollinare
- Aula Magna Scuola Secondaria di primo grado di Via Monginevro

ARTICOLO 3 – CAPIENZA DELLE SALE

La capienza massima di posti a sedere per ogni sala è la seguente:

- | | | |
|---|----|----|
| • Sala S. Apollinare | n. | 99 |
| • Aula Magna Scuola Secondaria di primo grado di Via Monginevro | n. | 99 |

ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per l'utilizzo delle sale il concessionario è tenuto a versare la tariffa, annualmente stabilita con atto deliberativo dalla Giunta Municipale e differenziata per l'utilizzo per un'intera giornata, per mezza giornata o serata (intendendo per mezza giornata dalle ore 9.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 20.00 e per la serata dalle ore 20.30 alle ore 24.00), a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per le utenze, per il servizio di custodia e per la pulizia.

La concessione in uso delle sale indicate al precedente articolo 2 non prevede mai la messa a disposizione di apparecchiature e/o impianti di qualsiasi genere se non già presenti nella struttura in questione.

ARTICOLO 5 – APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Le sale di cui all'art. 2 potranno essere concesse in uso:

- a) GRATUITO per manifestazioni di notevole interesse cittadino patrocinate dal Comune, nonché per assemblee indette dall'Amministrazione Comunale
- b) GRATUITO a partiti e movimenti politici che competono alle consultazioni elettorali nei periodi di campagna elettorale, in conformità agli artt. 19 e 20 della Legge n. 515/1993
- c) a PAGAMENTO ridotto dell'80% rispetto alle tariffe di cui all'articolo 4 ai partiti e ai movimenti politici, al di fuori del periodo di campagna elettorale

- d) a PAGAMENTO ridotto del 50% rispetto alle tariffe di cui all'articolo 4 ad associazioni e/o gruppi sportivi, culturali e di volontariato iscritti all'Albo delle Associazioni riconosciute dal Comune di Arcore.
- e) a PAGAMENTO tariffa intera ad associazioni, enti o privati, che non rientrano nei precedenti punti

ARTICOLO 6 – CONCESSIONE DELLE SALE

Le domande di concessione delle sale devono essere inoltrate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ArcorexTe, almeno 15 giorni prima della data richiesta per la sala S. Apollinare e 30 giorni prima della data richiesta per l'Aula Magna.

Le sale possono essere utilizzate per riunioni, conferenze e attività socio-culturali che consentano ingresso gratuito da parte dei partecipanti e l'uso di mobili e immobili deve essere pertinente ed improntato al massimo rispetto.

Ogni trasgressione in tal senso comporterà l'applicazione delle penalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 7 – ORARI DI UTILIZZO DELLE SALE

L'orario di utilizzo delle sale viene stabilito al momento della compilazione della domanda di concessione e deve essere scrupolosamente rispettato.

I partecipanti alle riunioni non si potranno trattenere comunque dopo le ore 24.00.

ARTICOLO 8 – CUSTODIA DELLE SALE

Il personale incaricato dal Comune provvederà all'apertura e chiusura di entrambe le sale.

Lo stesso personale verificherà e comunicherà all'Amministrazione Comunale eventuali rilevazioni di uso improprio o danneggiamento delle sale.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il presente regolamento e a far mantenere un contegno corretto alle persone presenti.

Il concessionario inoltre:

- a) è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle sale nelle ore assegnate, come da richiesta;
- b) sottoscrivendo la richiesta si assume personalmente la responsabilità per gli adempimenti di carattere finanziario che da essa derivano;
- c) per comunicazioni relative al servizio di cui trattasi ha come interlocutore unico l'ufficio identificato dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è altresì responsabile in solido, durante il periodo di utilizzo delle sale, per eventuali furti o danneggiamenti compiuti da terzi nei riguardi di materiali e/o arredi di proprietà comunale ed assume ogni responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene e vigilanza del patrimonio, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso del locale possano derivare a terzi, privati o pubblici.

Dal mancato rispetto di quanto esplicitato nell'atto di concessione e dal presente Regolamento può conseguire il provvedimento di revoca della concessione e il diniego della concessione di altre.

Il concessionario è obbligato a risarcire al Comune eventuali danni causati durante l'uso dei locali secondo la stima effettuata dai servizi tecnici comunali.

L'Amministrazione Comunale provvederà, pertanto, ad incamerare la cauzione di cui all'articolo seguente.

ARTICOLO 10 – CAUZIONE

A garanzia del buon uso delle sale concesse il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe.

Eventuali danni arrecati alle sale concesse saranno posti a carico del concessionario, con incameramento della cauzione, salva ogni altra azione per il risarcimento di danni maggiori.

La cauzione prestata verrà svincolata e restituita dopo l'avvenuta riconsegna delle sale e l'accertamento dell'integrità delle stesse, entro 6 giorni lavorativi.

ARTICOLO 11 - NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE IN SALA

Il concessionario non può consentire l'accesso ad un numero di persone superiore a 99 per entrambe le sale.

Egli risponde, perciò, sia civilmente che personalmente, dei danni a persone o cose che dovessero derivare dall'aver consentito l'accesso ad un numero di persone superiore a quello consentito, nonché dell'eventuale inosservanza delle norme che regolano la materia in ordine alla sicurezza.

ARTICOLO 12 – DINIEGO ALL'USO DELLE SALE

A seguito dell'inosservanza di qualcuna delle disposizioni indicate negli articoli precedenti e/o di contestazioni per un uso non corretto delle sale, arredi e attrezzature, contestate per iscritto ed a cui il concessionario non abbia fornito una risposta ritenuta accettabile dall'Amministrazione Comunale, il Comune potrà negare a chi si è reso responsabile del fatto contestato, l'autorizzazione all'uso delle sale.

ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

ARTICOLO 14 – NORME ABROGATE

Sono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.